

## Circolare Mensile n. 12 di dicembre 2019

### DICEMBRE 2019: NOVITÀ..... 3

1	Compensazioni - Preventiva presentazione dei modelli REDDITI e IRAP e obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - Chiarimenti.....	2
2	Fatturazione elettronica - Servizio di consultazione - Ulteriore proroga del termine per l'adesione .....	3
3	Fattura elettronica - Omessa fatturazione - Profili sanzionatori .....	4
4	Acquisti e importazioni di veicoli stradali a motore e spese connesse - Limiti alla detrazione IVA - Proroga al 31.12.2022.....	4
5	Chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive.....	5
6	Redditi dei terreni - Aggiornamento sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all'AGEA nel 2019 .....	5
7	Dichiarazioni trasmesse dall'intermediario - Modalità di rilascio al cliente e conservazione .....	6
8	<i>Fringe benefit</i> - Uso promiscuo degli automezzi aziendali - Approvazione delle tabelle ACI per il 2020.....	7
9	Detrazione IRPEF per la "sistemazione a verde" - Proroga al 2020.....	8
10	Buoni corrispettivo - Regime fiscale ai fini IVA e imposte dirette.....	8
11	Distributori automatici - Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi - Ambito applicativo.....	8
12	Nuovo bando per macchinari innovativi - Disposizioni attuative .....	9
13	Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Ulteriori chiarimenti .....	11
14	<i>Patent box</i> - Opzioni sui marchi non rinnovabili .....	11
15	Esclusione della solidarietà del cessionario d'azienda negli accordi di ristrutturazione .....	12
16	Rivalsa IVA successiva all'accertamento nel caso di cancellazione della società dal Registro delle imprese .....	13
17	"Voucher 3I" per le <i>start up</i> innovative - Disposizioni attuative .....	14
18	Diritti d'autore percepiti durante il regime forfetario .....	15
19	Servizi relativi alla vendita di biglietti <i>on line</i> - Regime IVA.....	15
20	<i>Tax free shopping</i> - Uso personale o familiare dei beni - Valore aggregato di diversi beni - Prestazioni di servizi.....	16
21	<i>Bonus</i> per l'acquisto di <i>smart tv</i> e <i>decoder</i> - Credito d'imposta per i rivenditori - Utilizzo in compensazione .....	16
22	Credito d'imposta per le edicole - Utilizzo in compensazione .....	16
23	<i>Start up</i> innovative - Agevolazioni - Modifiche alla disciplina - Presentazione delle domande....	17
24	Contributo per l'acquisto e la rottamazione di moto - Proroga al 2020 .....	17
25	Buono mobilità per la rottamazione di veicoli.....	18
26	Spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina - Concessione di un contributo .....	18
27	Compensi da lavoro autonomo corrisposti a non residenti - Mancanza di base fissa in Italia - Ritenuta a titolo d'imposta .....	18

1	<p><b>COMPENSAZIONI - PREVENTIVA PRESENTAZIONE DEI MODELLI REDDITI E IRAP E OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - CHIARIMENTI</b></p>
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione alle novità dell'art. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020"), conv. L. 19.12.2019 n. 157, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per la compensazione dei relativi crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui;</li> <li>• l'estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.</li> </ul>
1.1	<p><b>OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP</b></p> <p>L'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, è stato esteso ai crediti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle imposte sui redditi e relative addizionali;</li> <li>• alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;</li> <li>• all'IRAP.</li> </ul> <p>Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;</li> <li>• a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.</li> </ul> <p>In pratica, sono state estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.</p> <p><b>Crediti d'imposta agevolativi</b></p> <p>La nuova disciplina non si applica, invece, ai crediti d'imposta agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.</p> <p><b>Determinazione del limite di 5.000,00 euro</b></p> <p>Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000,00 euro annui per l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, la ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 ha chiarito che devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, con esclusione pertanto delle c.d. "compensazioni interne o verticali", sulla base dei codici tributo riportati in allegato alla suddetta risoluzione (ad esempio credito IRPEF/IRES/IRAP utilizzato per compensare i relativi versamenti in acconto).</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disciplina riguardante la preventiva presentazione della dichiarazione si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p> <p>Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110, i crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 possono quindi essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati", rientrando quindi nel nuovo regime.</p>
1.2	<p><b>ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZARE I SISTEMI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p> <p>È stato esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:</p>

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;</li> <li>• dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.</p> <p><b>Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta</b></p> <p>L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni è stato inoltre esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, "bonus Renzi"), indipendentemente dal possesso della partita IVA.</p> <p><b>Ambito applicativo dell'obbligo</b></p> <p>In allegato alla ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 sono stati quindi riepilogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i codici tributo dei crediti, suddivisi per tipologia, che comportano l'obbligo di presentazione del modello F24 mediante i servizi telematici della stessa Agenzia;</li> <li>• i codici tributo dei crediti che, configurando "compensazioni interne o verticali", non rientrano nell'obbligo in esame.</li> </ul> <p><b>Modelli F24 a "saldo zero"</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate ricorda che, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, l'utilizzo dei servizi telematici resi disponibili dalla stessa è obbligatorio in caso di modello F24 "a saldo zero" (art. 11 co. 2 lett. a) del DL 66/2014).</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disciplina riguardante l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ADESIONE</b></p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2019 n. 1427541, è stato ulteriormente prorogato il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.</p>
<p><b>2.1</b></p>	<p><b>NUOVO TERMINE</b></p> <p>Il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, fornito dall'Agenzia delle Entrate, è stato ulteriormente prorogato dal 20.12.2019 al 29.2.2020.</p> <p>I soggetti che aderiscono al servizio entro il termine del 29.2.2020 potranno quindi procedere alla consultazione e all'acquisizione delle proprie fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio a decorrere dall'1.1.2019.</p>
<p><b>2.2</b></p>	<p><b>MOTIVAZIONI DELLA PROROGA</b></p> <p>L'art. 14 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020"), conv. L. 19.12.2019 n. 157, dispone l'integrale memorizzazione dei <i>file</i> delle fatture elettroniche, transitati mediante il Sistema di Interscambio, precedentemente prevista soltanto in caso di adesione al citato servizio.</p> <p>Precedentemente all'introduzione delle disposizioni del "decreto collegato", la mancata adesione comportava l'archiviazione dei soli "dati fattura", ovvero dei dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del DPR 633/72, ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione.</p> <p>I dati dei <i>file</i> delle fatture, integralmente memorizzati, verranno utilizzati:</p>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di polizia economica e finanziaria che le sono proprie, al fine di perseguire un potenziamento del contrasto a fenomeni di illegalità non necessariamente collegati al settore tributario e concernenti, a titolo esemplificativo, il mercato dei capitali o la tutela dei diritti della proprietà intellettuale;</li> <li>dall'Agenzia delle Entrate e dalla stessa Guardia di Finanza, nel quadro delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.</li> </ul> <p>Al fine di "recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale" le disposizioni contenute nell'art. 14 del DL 124/2019, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di estendere il periodo transitorio di adesione al servizio di consultazione, considerata, in particolare, la necessità di definire con il Garante per la protezione dei dati personali le "idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati" (si vedano le motivazioni al provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2019 n. 1428541).</p>
<b>3</b>	<p><b>FATTURA ELETTRONICA - OMESSA FATTURAZIONE - PROFILI SANZIONATORI</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16.12.2019 n. 528, ha affermato che la trasmissione delle fatture elettroniche in un termine superiore a quello, di 12 giorni, definito dall'art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, ma comunque entro la data prevista per l'effettuazione della liquidazione periodica IVA, è sanzionabile in misura fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).</p>
<b>3.1</b>	<p><b>APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PER VIOLAZIONE "FORMALE"</b></p> <p>A fronte della tardiva emissione della fattura si rende applicabile la sanzione di cui all'art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97, corrispondente a un importo, per ciascuna violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500,00 euro);</li> <li>da 250,00 a 2.000,00 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.</li> </ul> <p>Nel caso oggetto di esame nella risposta a interpello, l'istante rappresentava di avere emesso la fattura "in tempo utile per la liquidazione dell'imposta relativa al mese precedente"; in tale circostanza potrebbe quindi risultare applicabile la sanzione in misura fissa. Si tratta, peraltro, come precisato dall'Amministrazione finanziaria, di una violazione "formale", posto che tale inadempimento ben potrebbe rientrare nelle inosservanze di formalità e di adempimenti "suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale".</p>
<b>3.2</b>	<p><b>INAPPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE PER LE VIOLAZIONI "MERAMENTE FORMALI"</b></p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, invece, nel caso di specie non può ricorrere l'esimente prevista per le violazioni c.d. "meramente formali", di cui agli artt. 10 co. 3 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97.</p> <p>Tale ultima disposizione prevede, infatti, la non punibilità delle "violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo".</p>
<b>4</b>	<p><b>ACQUISTI E IMPORTAZIONI DI VEICOLI STRADALI A MOTORE E SPESE CONNESSE - LIMITI ALLA DETRAZIONE IVA - PROROGA AL 31.12.2022</b></p> <p>Con la decisione 5.12.2019 n. 2138, il Consiglio dell'Unione europea ha prorogato al 31.12.2022 l'autorizzazione concessa all'Italia a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell'IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati "a fini professionali".</p>
<b>4.1</b>	<p><b>DETRAZIONE IVA PER I VEICOLI STRADALI A MOTORE</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72, sino alla fine del 2022 (salvo ulteriori proroghe) è ammessa in detrazione nella misura del 40% l'IVA assolta per l'acquisto o l'importazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;</li> </ul>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli a motore di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni indicate nell'art. 16 co. 3 del DPR 633/72 (es. noleggio e locazione finanziaria) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.</li> </ul>
<b>4.2</b>	<p><b>ESCLUSIONI</b></p> <p>Il predetto limite alla detrazione dell'IVA non si applica ai veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione;</li> <li>che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (es. taxi);</li> <li>utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.</li> </ul>
<b>5</b>	<p><b>CHIUSURA D'UFFICIO DELLE PARTITE IVA INATTIVE</b></p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.12.2019 n. 1415522 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'Agenzia stessa, risultano non aver esercitato attività d'impresa ovvero attività artistica o professionale nelle tre annualità precedenti.</p>
<b>5.1</b>	<p><b>INDIVIDUAZIONE DELLE PARTITE IVA INATTIVE</b></p> <p>L'art. 35 co. 15-<i>quinquies</i> del DPR 633/72 stabilisce che l'Agenzia delle Entrate può procedere d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti i quali risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.</p> <p>In base al provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate identifica le partite IVA suscettibili di chiusura sulla base di riscontri automatizzati in ragione dei dati disponibili in Anagrafe tributaria.</p> <p>I riscontri dell'Agenzia delle Entrate sono tesi a individuare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la dichiarazione IVA annuale;</li> <li>la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa.</li> </ul>
<b>5.2</b>	<p><b>COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA</b></p> <p>La procedura per la cessazione della partita IVA determinata dal provvedimento in esame si struttura nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al soggetto individuato come potenzialmente inattivo è inviata una comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita IVA, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;</li> <li>il destinatario ha la possibilità di rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione della lettera, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate al fine di fornire chiarimenti in merito alla propria posizione di soggetto attivo ai fini IVA (ed eventualmente, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, motivare e richiedere la riattivazione del codice fiscale);</li> <li>gli uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l'istanza con motivato diniego.</li> </ul>
<b>6</b>	<p><b>REDDITI DEI TERRENI - AGGIORNAMENTO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI COLTURALI PRESENTATE ALL'AGEA NEL 2019</b></p>
	<p>Con il comunicato pubblicato sulla G.U. 31.12.2019 n. 305, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei redditi catastali dei terreni in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli;</li> <li>presentate nel 2019 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).</li> </ul> <p>L'aggiornamento riguarda 5.996 Comuni.</p>
<b>6.1</b>	<p><b>PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE RENDITE</b></p> <p>Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:</p>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi delle competenti Direzioni provinciali e uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate, nonché sul relativo sito Internet (<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>);</li> <li>fino al 29.2.2020.</li> </ul>
<b>6.2</b>	<p><b>EFFICACIA DELLE NUOVE RENDITE</b></p> <p>I nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all'uso dei suoli presentate all'AGEA nel 2019, producono effetti fiscali dall'1.1.2019.</p>
<b>6.3</b>	<p><b>RICORSO E RECLAMO/MEDIAZIONE CONTRO LE NUOVE RENDITE</b></p> <p>Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio;</li> <li>entro il 29.4.2020 (120° giorno dalla data di pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del comunicato in esame).</li> </ul> <p>Si ricorda che, dall'1.1.2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.</p>
<b>6.4</b>	<p><b>ISTANZA DI AUTOTUTELA</b></p> <p>Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell'attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet.</p> <p>Nell'istanza dovrà essere indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la nuova qualità catastale ritenuta inesatta;</li> <li>la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2019.</li> </ul> <p>Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.</p>
<b>7</b>	<p><b>DICHIARAZIONI TRASMESSE DALL'INTERMEDIARIO - MODALITÀ DI RILASCIO AL CLIENTE E CONSERVAZIONE</b></p>
	<p>Con la risposta a interpello 12.12.2019 n. 518, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione agli adempimenti che devono essere effettuati in caso di incarico ad un intermediario abilitato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.</p>
<b>7.1</b>	<p><b>CONSEGNA AL CONTRIBUENTE DELLA DICHIARAZIONE TRASMESSA</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 3 co. 6 del DPR 322/98, gli intermediari abilitati, entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, devono rilasciare al contribuente la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In relazione alle modalità con cui possono essere rilasciate le dichiarazioni, nella risposta a interpello in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>viene ribadito che la dichiarazione che è stata trasmessa telematicamente può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet (cfr. risposta a interpello 6.12.2018 n. 97);</li> <li>è stato precisato che, in alternativa, può essere inviata al contribuente al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, previa "specificata richiesta" sottoscritta dal contribuente stesso; la scelta fra l'invio per posta elettronica ordinaria o certificata è lasciata alla libera determinazione delle parti.</li> </ul>
<b>7.2</b>	<p><b>CONSERVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE</b></p> <p>L'art. 3 co. 9 del DPR 322/98 stabilisce che il contribuente deve conservare, per il periodo previsto dall'art. 43 del DPR 600/73, ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, la dichiarazione trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediario, redatta su modello conforme a quello approvato e debitamente sottoscritta dal contribuente stesso.</p> <p><b>Conservazione cartacea</b></p> <p>Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, una volta ricevuta la dichiarazione, il contribuente può conservarla anche in modalità elettronica senza applicare le regole</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>specifiche del DLgs. 5.4.2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD), ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Il contribuente può quindi tenere memoria su supporti informatici della dichiarazione presentata, ma deve stamparla e firmarla, in modo da poterla esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.</p> <p><b>Conservazione digitale</b></p> <p>Qualora il contribuente, invece, intenda conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, occorre applicare le disposizioni previste per i documenti fiscalmente rilevanti.</p> <p>La formazione e conservazione elettronica del documento fiscale deve quindi rispettare quanto previsto dall'art. 2 del DM 17.6.2014 e dell'art. 20 co. 1-<i>bis</i> del CAD, secondo cui i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immutabilità del documento devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o da una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente medesimo.</p>
<p><b>7.3</b></p>	<p><b>SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE</b></p> <p>Viene ribadito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato dallo stesso;</li> <li>• la copia conservata su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.</li> </ul>
<p><b>8</b></p>	<p><b>FRINGE BENEFIT - USO PROMISCUO DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2020</b></p>
	<p>Sono state pubblicate, sul S.O. n. 47 alla G.U. 31.12.2019 n. 305, le Tabelle ACI per il 2020 dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli per la determinazione del <i>fringe benefit</i> dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo degli automezzi aziendali.</p> <p>Per effetto delle novità introdotte dall'art. 1 co. 632 - 633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che ha sostituito l'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, si è resa necessaria la suddivisione delle suddette Tabelle in due serie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una per la disciplina applicabile per i contratti stipulati fino al 30.6.2020;</li> <li>• l'altra per la disciplina in vigore con riferimento ai contratti stipulati dall'1.7.2020.</li> </ul> <p>Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell'ACI (<a href="http://www.aci.it">www.aci.it</a>), nella sezione servizi <i>on line</i>/fringe benefit (previa registrazione).</p>
<p><b>8.1</b></p>	<p><b>CONTRATTI STIPULATI FINO AL 30.6.2020</b></p> <p>Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente/collaboratore con contratti stipulati entro il 30.6.2020, continua a costituire <i>fringe benefit</i> il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette Tabelle nazionali dell'ACI (riportanti gli importi rilevanti fino al 30.6.2020), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.</p>
<p><b>8.2</b></p>	<p><b>CONTRATTI STIPULATI DALL'1.7.2020</b></p> <p>Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020 si applica, invece, la nuova versione dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> <p>La suddetta percentuale di determinazione del <i>fringe benefit</i> varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI (importi rilevanti dall'1.7.2020), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al lavoratore;</li> <li>• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la percentuale è pari al 30%;</li> </ul>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;</li> <li>per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.</li> </ul>
<b>9</b>	<p><b>DETRAZIONE IRPEF PER LA “SISTEMAZIONE A VERDE” - PROROGA AL 2020</b></p> <p>Con l'art. 10 co. 1 del DL 30.12.2019 n. 162 (c.d. “decreto milleproroghe”) è stata ulteriormente prorogata per l'anno 2020 l'agevolazione prevista dai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (c.d. “bonus verde”). Pertanto, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese documentate e sostenute nel 2020 relative agli interventi riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;</li> <li>la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</li> </ul>
<b>10</b>	<p><b>BUONI CORRISPETTIVO - REGIME FISCALE AI FINI IVA E IMPOSTE DIRETTE</b></p> <p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.12.2019 n. 519 ha descritto la disciplina fiscale applicabile, rispettivamente, ai buoni-corrispettivo “monouso” e ai buoni-corrispettivo “multiuso”. Ciò che assume rilevanza, ai fini della qualificazione come “monouso” o “multiuso” di un buono-corrispettivo è la certezza o meno, al momento dell'emissione del buono, del trattamento ai fini IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi (ossia la certezza in merito alla territorialità dell'operazione e la natura, la qualità, la quantità dei beni, nonché l'imposta applicabile alla cessione o prestazione).</p>
<b>10.1</b>	<p><b>BUONI “MONOUSO”</b></p> <p>Con riferimento ai buoni “monouso”, è stabilito che ogni trasferimento di tali buoni, precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto, costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.</p>
<b>10.2</b>	<p><b>BUONI “MULTIUSO”</b></p> <p>Con riferimento ai buoni “multiuso”, è stabilito che ogni trasferimento dei buoni precedente all'accettazione degli stessi come corrispettivo (o parziale corrispettivo) della cessione o prestazione a cui il buono dà diritto, non costituisce effettuazione di tale cessione o prestazione. A titolo esemplificativo, rientrerebbero nella categoria dei buoni “multiuso” i cofanetti regalo (c.d. “<i>smart box</i>”) che offrono la possibilità al possessore di scegliere, nell'ambito di un paniere, uno o più servizi, soggetti ad aliquote IVA diverse (ad esempio, soggiorno presso strutture alberghiere, guida di un'automobile sportiva, lezioni di equitazione).</p>
<b>10.3</b>	<p><b>IMPOSIZIONE DIRETTA</b></p> <p>Ai fini delle imposte dirette, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli oneri sostenuti dalla società per l'acquisto di “buoni corrispettivo” o “<i>voucher</i>” da omaggiare ai propri clienti rientrano nell'art. 1 co. 1 lett. e) del DM 19.11.2008, vale a dire nell'ambito della categoria “residuale” delle spese di rappresentanza.</p>
<b>11</b>	<p><b>DISTRIBUTORI AUTOMATICI - OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - AMBITO APPLICATIVO</b></p> <p>Con il principio di diritto 16.12.2019 n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nozione di “distributore automatico” valida ai fini dell'applicazione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.</p>
<b>11.1</b>	<p><b>QUADRO NORMATIVO</b></p> <p>L'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate mediante distributori automatici (art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015) è entrato in vigore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dall'1.4.2017, per i distributori dotati di “porta di comunicazione”;</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dall'1.1.2018, per i distributori privi di "porta di comunicazione".</li> </ul> <p>Le disposizioni attuative e le regole tecniche di invio dei dati sono state definite dall'Agenzia delle Entrate con i provv. 30.6.2016 n. 102807 e 30.3.2017 n. 61936.</p>
<p><b>11.2</b></p>	<p><b>NOZIONE DI "DISTRIBUTORE AUTOMATICO"</b></p> <p>Nell'ambito dei citati provvedimenti, nonché di alcuni documenti di prassi successivamente emanati (fra i quali si segnalano, in particolare, le ris. 116/2016 e 44/2017), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che può qualificarsi come distributore automatico (c.d. "<i>vending machine</i>"), ai fini dell'obbligo in esame, qualsiasi apparecchio che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>eroghi su richiesta dell'utente prodotti o servizi, direttamente o indirettamente (come nel caso dell'acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine o della ricarica delle chiavette);</li> <li>sia costituito almeno dalle seguenti componenti <i>hardware</i> collegate tra loro: uno o più sistemi di pagamento, un sistema elettronico (c.d. "sistema <i>master</i>") in grado di memorizzare e processare dati e un erogatore di beni e/o servizi.</li> </ul> <p>Per l'applicazione dell'obbligo è inoltre necessario che la cessione o prestazione eseguita dall'apparecchio dia luogo ad un corrispettivo rilevante ai fini IVA, imputabile in capo al soggetto che la effettua.</p>
<p><b>11.3</b></p>	<p><b>APPARECCHI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI INVIO DEI CORRISPETTIVI</b></p> <p>Sulla base di tale quadro, l'Agenzia osserva che non tutti gli apparecchi distributori rientrano nell'ambito applicativo dell'obbligo di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015. Infatti, gli apparecchi privi delle caratteristiche richiamate, non potendo, al momento, essere definiti "<i>vending machine</i>", non sono soggetti al regime di invio telematico dei corrispettivi.</p>
<p><b>12</b></p>	<p><b>NUOVO BANDO PER MACCHINARI INNOVATIVI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b></p> <p>Con il DM 30.10.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 19.12.2019 n. 297, sono stati disciplinati i termini, le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0, ovvero a favorire la transizione verso il paradigma dell'economia circolare (c.d. "nuovo bando macchinari innovativi").</p>
<p><b>12.1</b></p>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;</li> <li>sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;</li> <li>sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, ovvero hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;</li> <li>sono in regola con la normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro e della salvaguardia dell'ambiente, nonché con gli obblighi contributivi;</li> <li>non hanno effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento;</li> <li>non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;</li> <li>non si trovano in condizioni tali da risultare "imprese in difficoltà".</li> </ul> <p><b>Liberi professionisti</b></p> <p>Possono accedere alle agevolazioni anche i liberi professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>iscritti agli Ordini professionali;</li> <li>oppure aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal</li> </ul>

<i>segue</i>	Ministero dello Sviluppo economico ai sensi della L. 14.1.2013 n. 4 e in possesso della relativa attestazione.
<b>12.2</b>	<p><b>PROGRAMMI AMMISSIBILI</b></p> <p>I programmi di investimento devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente;</li> <li>• essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);</li> <li>• prevedere l'acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare;</li> <li>• essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda;</li> <li>• prevedere spese non inferiori a 400.000,00 euro e non superiori a 3.000.000,00 di euro.</li> </ul>
<b>12.3</b>	<p><b>SPESE AGEVOLABILI</b></p> <p>I beni oggetto del programma di investimento devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento;</li> <li>• programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.</li> </ul> <p>In particolare, le spese correlate ai programmi di investimento devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi;</li> <li>• riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell'attivo patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;</li> <li>• riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;</li> <li>• pagate esclusivamente in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;</li> <li>• conformi alla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei per la programmazione PON-FESR 2014-2020;</li> <li>• ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero dello Sviluppo economico di concedere, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.</li> </ul> <p><b>Esclusioni</b></p> <p>Non sono ammesse le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;</li> <li>• connesse a commesse interne;</li> <li>• relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;</li> <li>• per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;</li> <li>• di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;</li> <li>• per consulenze e prestazioni d'opera professionale (incluse le spese notarili);</li> <li>• relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;</li> <li>• imputabili a imposte e tasse;</li> <li>• inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;</li> <li>• correlate all'acquisto di mezzi targati;</li> </ul>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto dell'IVA.</li> </ul>
12.4	<p><b>AGEVOLAZIONI</b></p> <p>Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 75%.</p> <p>Tale percentuale è ripartita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le imprese di micro e piccola dimensione, mediante un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40%;</li> <li>• per le imprese di media dimensione, mediante un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%.</li> </ul> <p>Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni.</p>
12.5	<p><b>PROCEDURA DI ACCESSO E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Con successivi provvedimenti saranno rese note le modalità operative per la presentazione delle domande.</p> <p>Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa - Invitalia.</p>
13	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - ULTERIORI CHIARIMENTI</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 12.12.2019 n. 516 e 520, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p>
13.1	<p><b>WORK FOR EQUITY</b></p> <p>Con la risposta a interpello 12.12.2019 n. 516, è stato chiarito che la remunerazione riconosciuta al socio-amministratore e ai consulenti esterni/soci attraverso l'assegnazione di quote al capitale sociale della <i>start up</i> innovativa (c.d. "<i>work for equity</i>"), pur costituendo, ai fini IRES, un costo per prestazioni rese dai soci (il cui debito si trasforma in capitale a seguito di rinuncia al credito da parte dei soci) e uno speculare provento ordinariamente tassabile in capo ai soci, rispettivamente a titolo di compenso per l'attività di amministratore e compenso professionale, non può essere agevolato ai fini del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, non rappresentando un costo effettivamente sostenuto dalla società.</p> <p>Infatti, nel caso di specie, in cui la società ha come controparti l'amministratore e soci qualificati, si determina, sotto il profilo sostanziale, un apporto di lavoro che si trasforma in capitale di rischio mediante la rinuncia al credito, lavoro che sarà remunerato solo se e quando saranno conseguiti i profitti. Tale situazione quindi, secondo l'Agenzia, non consente di ritenere effettivi i costi sostenuti dalla società che ha come controparte dei soci qualificati e non economie terze.</p>
13.2	<p><b>TRASFERTE DEL COLLABORATORE ESTERNO</b></p> <p>Con la risposta a interpello 12.12.2019 n. 520, è stato affermato che, ai fini del credito d'imposta, i rimborsi delle spese (vitto e alloggio) sostenute dall'impresa per le trasferte del collaboratore esterno sono ammissibili soltanto se viene dimostrato il collegamento tra i viaggi di lavoro e lo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo prevista dal contratto stipulato con il professionista.</p> <p>Tali oneri concorreranno, eventualmente, nel periodo d'imposta di competenza, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, fermo restando che dovrà essere garantita dal committente la loro congruità rispetto all'attività di ricerca.</p>

<b>14</b>	<b>PATENT BOX - OPZIONI SUI MARCHI NON RINNOVABILI</b>
	Con il principio di diritto 18.12.2019 n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione <i>Patent box</i> per i marchi non è più né esercitabile né rinnovabile, anche se il quinquennio è scaduto prima del 30.6.2021.
<b>14.1</b>	<b>FATTISPECIE</b> Nel caso di specie, alcune imprese hanno chiesto se fosse possibile presentare istanza di rinnovo dell’accordo di <i>Patent box</i> , una volta spirato il quinquennio di vigenza dello stesso prima del 30.6.2021, al fine di continuare a beneficiare dell’agevolazione prevista per i marchi d’impresa fino al 30.6.2021.
<b>14.2</b>	<b>OPZIONE RELATIVA AI MARCHI</b> Fermo restando che l’esercizio dell’opzione è condizione necessaria per poter fruire del <i>Patent box</i> , la normativa (art. 13 co. 1 del DM 28.11.2017) restringe la possibilità di esercizio della stessa quando ha per oggetto i marchi, in quanto prevede che allo scadere del quinquennio essa non sia più né esercitabile né rinnovabile. Pertanto, secondo l’Agenzia, laddove si considerasse ammissibile il rinnovo dell’accordo di <i>Patent box</i> , si consentirebbe di fatto l’estensione dell’efficacia dell’agevolazione oltre i termini di validità di un’opzione per legge non rinnovabile.
<b>14.3</b>	<b>RULING</b> L’Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, che tale conclusione non contrasta con il precedente principio di diritto 22.3.2019 n. 11. Infatti, l’istanza di <i>ruling</i> per il regime del <i>Patent box</i> determina l’efficacia dell’opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30.6.2021. Nel diverso caso in cui l’opzione non sia più validamente esercitabile essendo spirati i 5 anni e la stessa non sia per legge rinnovabile, in assenza di un’opzione valida, secondo l’Agenzia non è ammissibile il rinnovo delle istanze di accordo preventivo.
<b>15</b>	<b>ESCLUSIONE DELLA SOLIDARIETÀ DEL CESSIONARIO D’AZIENDA NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE</b>
	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta alla consulenza giuridica 6.12.2019 n. 21, ha precisato come l’art. 14 co. 5- <i>bis</i> del DLgs. 472/97, introdotto dall’art. 16 co. 1 lett. g) del DLgs. 158/2015, che esclude la responsabilità solidale del cessionario di un’azienda (o di un suo ramo) per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente – qualora la cessione intervenga nell’ambito di una procedura concorsuale, inclusi gli accordi di ristrutturazione dei debiti – trovi applicazione anche alle fattispecie anteriori all’1.1.2016, data di entrata in vigore della disciplina.
<b>15.1</b>	<b>SOLIDARIETÀ PER LE IMPOSTE E LE SANZIONI NELLE PROCEDURE CONCORSALE</b> Prima della novità introdotta nel 2015, la R.M. 12.7.99 n. 112 aveva limitato la responsabilità solidale del cessionario di un’azienda (o di un suo ramo) per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente alle sole “ <i>cessioni su base volontaria e negoziale e non già a quelle con evidenti profili pubblicistici</i> ”, come quelle effettuate nell’ambito delle procedure fallimentari. Tale interpretazione trovava fondamento anche nell’art. 51 del RD 267/42. L’Agenzia delle Entrate è, quindi, dell’avviso che, con riferimento alle procedure fallimentari, la disposizione ha carattere ricognitivo di un principio desumibile già in via interpretativa, successivamente enucleato anche dal legislatore. Tale principio, quindi, trova applicazione anche per le fattispecie anteriori all’1.1.2016. Alle medesime conclusioni – nel senso di limitare la responsabilità solidale del cessionario d’azienda – deve giungersi anche per le procedure, diverse dal fallimento, che presentano quelle caratteristiche, individuate in via interpretativa prima del 2015, in grado di escludere l’applicazione dell’art. 14 del DLgs. 472/97. Si tratta, ad esempio, delle cessioni di beni effettuate nell’ambito del concordato preventivo con liquidazione (artt. 160 ss. del RD 267/42) e della liquidazione coatta amministrativa.

15.2	<p><b>SOLIDARIETÀ PER LE IMPOSTE E LE SANZIONI NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI</b></p> <p>Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate precisa come l’esclusione della solidarietà del cessionario d’azienda trovi applicazione, anche per le fattispecie anteriori all’1.1.2016, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, quale istituto di diritto concorsuale, che può essere accostato al concordato preventivo (Cass. 9087/2018 e 1182/2018). La modifica del 2015, quindi, non ha portata innovativa per gli accordi di ristrutturazione, ma ha carattere ricognitivo di un principio desumibile già in via interpretativa e successivamente enucleato dal legislatore.</p>
15.3	<p><b>CESSIONE D’AZIENDA IN FRODE AI CREDITI TRIBUTARI</b></p> <p>Le limitazioni della responsabilità solidale del cessionario d’azienda restano escluse qualora la cessione – anche se avvenuta con trasferimento frazionato dei singoli beni – sia stata attuata in frode ai crediti di natura tributaria (art. 14 co. 4 del DLgs. 472/97).</p>
16	<p><b>RIVALSA IVA SUCCESSIVA ALL’ACCERTAMENTO NEL CASO DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE</b></p> <p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 20.12.2019 n. 531, ha chiarito che, per effetto della cancellazione della cessionaria/committente dal Registro delle imprese, il cedente/prestatore perde il diritto di rivalersi per l’IVA versata all’Erario a seguito di accertamento, ex art. 60 co. 7 del DPR 633/72. Con la cancellazione e l’estinzione definitiva del cessionario/committente, infatti, viene meno la controparte contrattuale. Nel caso di cancellazione della ditta individuale o società di persone, inoltre, la rivalsa successiva non può essere esercitata nei confronti del titolare della ditta o dei soci della società.</p>
16.1	<p><b>NEUTRALITÀ DELL’IVA IN CASO DI CANCELLAZIONE DELLA CESSIONARIA</b></p> <p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, la disciplina della rivalsa, ex art. 60 co. 7 del DPR 633/72, è volta a ripristinare la neutralità del tributo. Tale diritto, tuttavia, è ammesso a condizione che l’accertamento abbia consentito l’individuazione del cessionario e la riferibilità dell’IVA accertata alle operazioni compiute (cfr., in tal senso, circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35). Secondo i principi espressi nella risposta a interpello 4.6.2019 n. 176, tuttavia, la neutralità non è in concreto ripristinabile quando, pur ricorrendo le condizioni previste dalla legge (definitività dell’accertamento, effettuazione dei versamenti, individuazione del cessionario e riferibilità dell’IVA alle operazioni), il cessionario risulti cancellato dal Registro delle imprese ex art. 2495 c.c. (cfr., inoltre, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.11.2018 n. 84). Con la cancellazione e l’estinzione definitiva, infatti, viene meno la controparte contrattuale. Deve, inoltre, escludersi la possibilità di agire nei confronti del titolare della ditta individuale o dei soci della società.</p>
16.2	<p><b>NOTA DI VARIAZIONE IN CASO DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ CESSIONARIA</b></p> <p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 20.12.2019 n. 531, esclude anche la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione dell’IVA, qualora, dopo l’inutile esercizio della rivalsa, ex art. 60 co. 7 del DPR 633/72, il cessionario/committente si cancelli dal Registro delle imprese senza che il credito sia stato soddisfatto, ovvero all’esito infruttuoso di procedure esecutive esperibili anche nei confronti di altri soggetti.</p>
16.3	<p><b>NATURA PRIVATA DELLA RIVALSA E TUTELA CIVILE</b></p> <p>Aderendo all’orientamento espresso con la risposta a interpello 84/2018, l’Agenzia delle Entrate ha rimarcato, inoltre, che la rivalsa successiva ha una natura “privata”, inerendo i rapporti interni fra i contribuenti.</p> <p>Conseguentemente, in caso di mancato pagamento dell’IVA, l’unica tutela esperibile si ravvisa nell’esercizio dell’azione civile. Tale posizione, peraltro, non risulta in contrasto con i principi maturati nella giurisprudenza comunitaria in considerazione della natura “speciale” della rivalsa di cui all’art. 60 co. 7 del DPR 633/72.</p>

<b>17</b>	<b>“VOUCHER 3I” PER LE START UP INNOVATIVE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b>
	<p>Con il DM 18.11.2019 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 3.12.2019 n. 283) sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del c.d. “voucher 3I”, previsto dall’art. 32 co. 7 - 10 del DL 34/2019 (c.d. “decreto crescita”):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le <i>start up</i> innovative di cui al DL 18.10.2012 n. 179;</li> <li>• allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese nel periodo 2019-2021.</li> </ul>
<b>17.1</b>	<p><b>IMPRESE BENEFICIARIE</b></p> <p>Possono beneficiare del “voucher 3I” le <i>start up</i> innovative di cui al DL 179/2012, ossia le società che, tra gli altri requisiti previsti all’art. 25 co. 2 del DL 179/2012, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostengono spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della <i>start up</i> innovativa;</li> <li>• impiegano, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;</li> <li>• sono titolari o depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolari dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.</li> </ul>
<b>17.2</b>	<p><b>SPESE AGEVOLABILI</b></p> <p>Ai sensi dell’art. 3 del DM 18.11.2019, tramite il “voucher 3I” è possibile acquisire i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione;</li> <li>• servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;</li> <li>• servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.</li> </ul>
<b>17.3</b>	<p><b>IMPORTO DEL VOUCHER</b></p> <p>L’importo del “voucher 3I” è concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti “<i>de minimis</i>”, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.000,00 euro più IVA, per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;</li> <li>• 4.000,00 euro più IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;</li> <li>• 6.000,00 euro più IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto.</li> </ul>
<b>17.4</b>	<p><b>FORNITORI DEI SERVIZI</b></p> <p>I servizi di cui all’art. 3 del DM 18.11.2019 possono essere forniti esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dai consulenti in proprietà industriale iscritti in appositi elenchi predisposti dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale;</li> <li>• da avvocati iscritti in appositi elenchi predisposti dal Consiglio nazionale forense.</li> </ul>
<b>17.5</b>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Con una successiva circolare del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo economico saranno definite le ulteriori modalità attuative dell’agevolazione in esame, in particolare le modalità e i termini di presentazione delle domande.</p>

<b>18</b>	<b>DIRITTI D'AUTORE PERCEPITI DURANTE IL REGIME FORFETARIO</b>
	Con la risposta a interpello 12.12.2019 n. 517, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come devono essere trattati i compensi per la cessione del diritto d'autore percepiti durante il regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
<b>18.1</b>	<b>CONCORSO AL LIMITE DI RICAVI E COMPENSI</b> I compensi derivanti dalla cessione del diritto d'autore concorrono alla verifica del limite di 65.000,00 euro di ricavi e compensi per l'accesso al regime quando sono correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta. In pratica, i compensi per diritto d'autore non concorrono in ogni caso al sopra citato limite; ciò accade solo quando gli stessi siano connaturati alle prestazioni svolte e, dunque, debbano essere ricondotti all'attività autonoma esercitata in modo professionale.
<b>18.2</b>	<b>APPLICAZIONE DELLA DEDUZIONE FORFETARIA</b> Se sono correlati all'attività professionale, ai compensi per la cessione del diritto d'autore si applica esclusivamente la deduzione forfetaria prevista dall'art. 54 co. 8 del TUIR nella misura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 25%;</li> <li>• oppure del 40%, se l'autore ha un'età inferiore a 35 anni.</li> </ul> A tali compensi, invece, non si applicano i coefficienti di redditività tipici del regime forfetario.
<b>18.3</b>	<b>TASSAZIONE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA</b> I compensi per la cessione del diritto d'autore come sopra determinati si cumulano con gli altri compensi percepiti dal professionista, soggetti invece agli ordinari coefficienti di redditività variabili in base alla tipologia di attività, e sull'ammontare complessivo è applicata l'imposta sostitutiva del 15% (o del 5%).
<b>18.4</b>	<b>ESONERO DA RITENUTA D'ACCONTO</b> I compensi per la cessione del diritto d'autore correlati all'attività professionale in regime forfetario sono soggetti alle stesse modalità di certificazione dei compensi previste per il regime agevolato, con conseguente esclusione dalla ritenuta d'acconto. Ai fini dell'esclusione dalla ritenuta, il sostituto d'imposta deve acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d'autore sono correlati all'attività autonoma esercitata in regime forfetario.
<b>19</b>	<b>SERVIZI RELATIVI ALLA VENDITA DI BIGLIETTI ON LINE - REGIME IVA</b>
	Il principio di diritto Agenzia delle Entrate 16.12.2019 n. 26 ha descritto il trattamento IVA applicabile al servizio di prenotazione <i>on line</i> di biglietti per l'accesso ad eventi spettacolistici, sportivi e culturali, nonché ai servizi di stampa da remoto e di spedizione dei biglietti compravenduti <i>on line</i> .
<b>19.1</b>	<b>TERRITORIALITÀ IVA</b> In base a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, la società che gestisce una piattaforma automatizzata, sulla quale gli organizzatori possono mettere in vendita biglietti per l'accesso a spettacoli ed eventi sportivi o culturali, presta un servizio di intermediazione nei confronti dei privati acquirenti ai sensi dell'art. 46 della direttiva 2006/112/CE. Di conseguenza, tale servizio dovrebbe seguire il medesimo criterio di territorialità previsto ai fini della cessione dei biglietti.
<b>19.2</b>	<b>SERVIZI ACCESSORI</b> L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i servizi di stampa da remoto del biglietto e il servizio di spedizione al domicilio dell'acquirente possono essere considerati accessori al servizio di intermediazione. Entrambi i servizi menzionati saranno, quindi, soggetti al medesimo trattamento IVA cui è sottoposto il servizio di intermediazione (compresi gli adempimenti in materia di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi).

<b>20</b>	<b>TAX FREE SHOPPING - USO PERSONALE O FAMILIARE DEI BENI - VALORE AGGREGATO DI DIVERSI BENI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>
	Con il principio di diritto Agenzia delle Entrate 2.12.2019 n. 25 sono stati forniti, fra l'altro, i seguenti chiarimenti in relazione all'art. 38- <i>quater</i> del DPR 633/72 che riconosce lo sgravio dell'IVA per determinate cessioni di beni ai viaggiatori extra-UE.
<b>20.1</b>	<b>USO PERSONALE O FAMILIARE DEI BENI</b> L'acquisto di beni in quantità sproporzionata, rispetto a quella normalmente rientrante nell'uso personale o familiare, non rende applicabile il beneficio in esame, in quanto si presuppone l'utilizzo dei beni nell'ambito di un'attività commerciale (R.M. 7.9.98 n. 126/E).
<b>20.2</b>	<b>SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI VALORE PARI A 154,94 EURO</b> Per determinare se la soglia di valore pari a 154,94 euro (IVA inclusa) è stata superata, occorre basarsi sul "valore di fattura" (art. 48 del regolamento UE 15.3.2011 n. 282). Di conseguenza, il valore aggregato di diversi beni rileva solo se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore a un singolo cliente.
<b>20.3</b>	<b>NON APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b> La disciplina in esame non è applicabile alle prestazioni di servizi.
<b>21</b>	<b>BONUS PER L'ACQUISTO DI SMART TV E DECODER - CREDITO D'IMPOSTA PER I RIVENDITORI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE</b>
	Con la ris. Agenzia Entrate 17.12.2019 n. 105, è stato istituito il codice tributo "6912" per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2, disciplinato con il DM 18.10.2019.
<b>21.1</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER I RIVENDITORI</b> Il rivenditore recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un credito d'imposta. Tale credito d'imposta è utilizzabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97), da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;</li> <li>• a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione da parte del servizio telematico dello sconto richiesto.</li> </ul> Al credito d'imposta in esame non si applicano i previsti limiti annui agli importi compensabili, ai sensi dell'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e dell'art. 34 della L. 388/2000.
<b>21.2</b>	<b>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b> In sede di compilazione del modello F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice tributo "6912" deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (nel caso in cui la vendita non si concluda e il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d'imposta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione del relativo importo indicandolo nella colonna "importi a debito versati");</li> <li>• il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno in cui è stata effettuata la vendita dell'apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto, nel formato "AAAA".</li> </ul>
<b>22</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LE EDICOLE - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE</b>
	Con la ris. 18.12.2019 n. 107, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6913" per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta per le edicole di cui all'art. 1 co. 806 della L. 145/2018 e al DPCM 31.5.2019.
<b>22.1</b>	<b>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b> Il credito d'imposta è utilizzabile:

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</li> </ul>
<b>22.2</b>	<p><b>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il codice tributo "6913" deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");</li> <li>il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno in cui è stata presentata, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda di accesso al credito d'imposta, nel formato "AAAA".</li> </ul>
<b>22.3</b>	<p><b>VERIFICHE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</li> <li>l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.</li> </ul>
<b>23</b>	<p><b>START UP INNOVATIVE - AGEVOLAZIONI - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p>
	<p>Con il DM 30.8.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.10.2019 n. 244, è stata modificata la disciplina prevista con il DM 24.9.2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di <i>start up</i> innovative (si veda la Circolare mensile di ottobre 2019).</p>
<b>23.1</b>	<p><b>NUOVA CIRCOLARE ESPLICATIVA</b></p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circ. 16.12.2019 n. 439196, ha emanato la nuova circolare esplicativa che recepisce le modifiche di cui al suddetto DM 30.8.2019. La nuova circolare sostituisce la precedente circ. 10.12.2014 n. 68032, come modificata dalla circ. 14.2.2018 n. 102159.</p>
<b>23.2</b>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>La nuova circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito al 20.1.2020 la data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande di agevolazione ai sensi della nuova disciplina, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Le domande devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al soggetto gestore "Invitalia spa", esclusivamente in via telematica;</li> <li>utilizzando la procedura informatica disponibile sul relativo sito (<a href="http://www.invitalia.it">www.invitalia.it</a>), secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.</li> </ul>
<b>24</b>	<p><b>CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO - PROROGA AL 2020</b></p>
	<p>Con l'art. 12 co. 1 del DL 30.12.2019 n. 162 (c.d. "decreto milleproroghe") è stata estesa all'anno 2020 l'agevolazione prevista dai co. 1057 ss. dell'art. 1 della L. 145/2018, consistente in un contributo per coloro che acquistano una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria Euro 0, 1 o 2.</p> <p><b>Misura del contributo</b></p>

<i>segue</i>	<p>Il contributo, che viene esteso agli acquisti effettuati nell'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000,00 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria Euro 0, 1 o 2;</li> <li>• è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.</li> </ul>
<b>25</b>	<b>BUONO MOBILITÀ PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI</b>
	<p>L'art. 2 co. 1 del DL 14.10.2019 n. 111 (c.d. "decreto clima"), conv. L. 14.12.2019 n. 141, riconosce un "buono mobilità" ai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria 10.7.2014 n. 2147 e 28.5.2015 n. 2043, per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria;</li> <li>• rottamano, entro il 31.12.2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.</li> </ul>
<b>25.1</b>	<p><b>MISURA DEL BUONO</b></p> <p>Il buono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è di 1.500,00 euro per ogni autovettura e di 500,00 euro per ogni motociclo rottamati, nel limite della dotazione finanziaria prevista;</li> <li>• deve essere utilizzato, entro i successivi 3 anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale;</li> <li>• non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).</li> </ul>
<b>25.2</b>	<p><b>DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b></p> <p>Con un successivo decreto interministeriale saranno stabilite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.</p>
<b>26</b>	<b>SPAZI DEDICATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI O ALLA SPINA - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO</b>
	<p>L'art. 7 del DL 14.10.2019 n. 111 (c.d. "decreto clima"), conv. L. 14.12.2019 n. 141, prevede il riconoscimento di un incentivo al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti.</p>
<b>26.1</b>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>L'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detersivi, sfusi o alla spina;</li> <li>• oppure per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.</li> </ul>
<b>26.2</b>	<p><b>AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA</b></p> <p>Ai suddetti soggetti è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 5.000,00 euro ciascuno. Il contributo viene corrisposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili;</li> <li>• nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;</li> <li>• sino ad esaurimento delle predette risorse;</li> <li>• a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti; ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purchè riutilizzabili, puliti e idonei per l'uso alimentare (l'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei).</li> </ul>
<b>26.3</b>	<p><b>DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b></p> <p>Con un successivo decreto interministeriale saranno stabilite le modalità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ottenimento del contributo;</li> <li>• la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di 3</li> </ul>

	anni, a pena di revoca del contributo.
<b>27</b>	<b>COMPENSI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI A NON RESIDENTI - MANCANZA DI BASE FISSA IN ITALIA - RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA</b>
	Con la risposta a interpello 11.12.2019 n. 512, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei compensi per attività di lavoro autonomo svolta in Italia da un soggetto poi trasferitosi in Spagna; i compensi, seppur relativi a un periodo d'imposta in cui il professionista era residente in Italia, sono percepiti nel periodo d'imposta successivo, in cui il professionista è fiscalmente non residente.
<b>27.1</b>	<b>INQUADRAMENTO NORMATIVO</b> L'art. 25 co. 1 del DPR 600/73 prevede che sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a "soggetti residenti" si applichi una ritenuta del 20% a titolo di acconto. Diversamente, ai sensi del successivo co. 2, se i compensi sono corrisposti a "soggetti non residenti" deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta del 30%, la quale però non opera per i compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
<b>27.2</b>	<b>APPLICAZIONE DELLA RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA DEL 30%</b> L'Amministrazione finanziaria ricorda che le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono governate dal principio di cassa e le condizioni per la corretta tassazione dei compensi in oggetto vanno valutate con riferimento al periodo d'imposta di incasso. Considerato che, in tale ultimo periodo, il professionista è divenuto non residente ai fini della normativa fiscale italiana, secondo l'Agenzia troverebbe applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 30% prevista dal co. 2 dell'art. 25 del DPR 600/73, anziché quella a titolo d'acconto del 20%.